

Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Ariano Irpino

Protocollo generale per le udienze civili

Premessa. L'Osservatorio Civile di Ariano Irpino, costituitosi nella sua prima composizione solo in data 17 giugno 2009, termina il suo primo ciclo, dal carattere spiccatamente sperimentale, coincidente con il trasferimento in altra sede (al vicino tribunale di Avellino, dove si auspica che prosegua l'esperienza) della sua Presidente dr.ssa Maria Cristina Rizzi, con l'elaborazione di un protocollo per le udienze civili.

Contenuto ed obiettivi. Si tratta, data l'esiguità del tempo a disposizione, di un primo protocollo di stampo generalista, volutamente sintetico e necessariamente sperimentale. L'applicazione pratica, affidata all'acume ed alla flessibilità del foro ariane, nella speranza che trovi la condivisione realisticamente esigibile in tempi di ennesima transizione ed emergenza (purtroppo status costante di una piccola, ma assai vitale cittadella giudiziaria), dirà se il primo obiettivo è stato raggiunto.

Ma quale è l'obiettivo? Quello di creare un metodo condiviso, in futuro tra tutte le categorie professionali coinvolte nell'andamento del Settore Civile, di analisi ed approfondimento delle ricadute pratiche, *qui ed ora, con le risorse date e dunque effettivamente disponibili*, degli istituti processuali che in maniera a volte quasi alluvionale si susseguono nel tentativo di deflazionare il Processo Civile e quindi di rendere effettiva giustizia alle istanze delle parti (spesso complicando entrambe le cose, inevitabilmente connesse, come la realtà ci dimostra).

Avere gettato le basi per l'elaborazione di un programma, prima di tutto di idee e sia pure embrionale, teso allo scambio di opinioni e valutazioni sul *da fare*, rifuggendo dal comodo alibi mentale del *non possumus* per la notoria mancanza di risorse, e nella consapevolezza che l'attesa dell'ennesima riforma risolutiva è meramente sterile e frustrante, fa dire, all'Osservatorio Civile di Ariano Irpino - composto dal dr. Rocco Abbondandolo e dalla dr.ssa Maria Cristina Rizzi in rappresentanza dei Giudici Civili, e dagli avvocati Carmine Monaco e Domenico Scala per la classe forense – che l'obiettivo è a portata di mano, e potrà essere raggiunto sia pure per gradi ed approssimazioni, con tutte le opportune e necessarie modifiche in corso d'opera.

Certo sarebbe servito, a chi è *nuovo* nell'ambiente esaltante degli Osservatori, un periodo di *fermo biologico*, come efficacemente ed autorevolmente è stato detto dalla responsabile nazionale del Coordinamento degli Osservatori Civili, la dr.ssa Luciana Breggia, che salutiamo e ringraziamo per gli incoraggiamenti ed i consigli dati alla sua collega e nostra Presidente Maria Cristina Rizzi.

Sarebbe servito un momento di calma per poter approfondire e forse anche metabolizzare questa nuova metodologia e prassi.

Invece, purtroppo o per fortuna, c'è stato l'impatto iniziale, immediato, con l'ennesima, ultima riforma in vigore dal luglio scorso (la nota legge n.69/09).

Nel misurarsi quasi *ex abrupto*, la speranza e l'auspicio è che almeno un germe sia stato seminato, se è vero, come dicono che sia, che l'analisi delle principali novità, pubblicata nella sezione del sito web dell'Ordine Forense di Ariano Irpino dedicata all'Osservatorio Civile, è stata una prima ed utile bussola di orientamento.

Se è vero, come pure si è detto, che il Convegno tematico del dicembre scorso ha riscosso il gradimento della numerosa platea degli avvocati di Ariano Irpino.

Che, in definitiva, sono stati i veri protagonisti ed artefici nel motivare i loro rappresentanti nell'Osservatorio ad affrontare quella che agli inizi sembrava una avventura impervia ed insostenibile.

Infine, si sottolinea l'importanza che la rivista edita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino, la *Rassegna del Foro Arianese*, ha avuto nel diffondere la cultura ed i contenuti dell'Osservatorio, in un lavoro sinergico che certamente continuerà a vederla come un faro prezioso e condiviso luogo di approdo delle attività dell'Osservatorio Civile.

1. Costituzione delle parti

A] In conformità delle nuove disposizioni, vigenti da gennaio 2010, le parti avranno cura di indicare, fin dal primo atto e con l'iscrizione a ruolo, i propri indirizzi e dati (codici) fiscali, obbligatori anche per i difensori.

B] Ogni altra parte che si costituisce successivamente in giudizio dovrà ugualmente indicare codice fiscale ed indirizzo completo, anche per l'avvocato patrocinante.

2. Copia degli atti e documenti per le controparti

A] Il difensore curerà il deposito di copia dei propri atti per tutti i difensori costituiti nell'interesse delle altre parti, a prescindere dalle rispettive posizioni processuali.

B] In caso di produzione di documenti, successivamente all'iscrizione a ruolo, il difensore interessato ne depositerà copia per tutti i difensori costituiti in giudizio, oppure ne invierà copia elettronica o a mezzo fax ai medesimi, attestandone l'avvenuto adempimento nel primo atto (ad es. nel verbale di causa) successivo.

Qualora il suddetto adempimento dovesse risultare eccessivamente gravoso, ad es. per la numerosità delle parti, il difensore si impegna a tenere nel proprio studio od a mettere comunque a disposizione delle controparti in altro luogo accessibile, copia dei documenti prodotti, affinché queste stesse possano estrarne copia a propria cura e spese.

C] Per una migliore individuazione dei documenti prodotti, è vivamente raccomandato di numerare progressivamente i documenti che si depositano in corso di causa (a partire dall'iscrizione a ruolo o dalla costituzione in giudizio).

D] Alle parti deve essere garantita dalla cancelleria la disponibilità dei fascicoli per l'esame e l'estrazione di copia, in pendenza dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., e solo in casi particolari, motivati da effettive esigenze di ufficio, previa richiesta alcuni giorni precedenti la consultazione del fascicolo.

3. Comunicazioni dalla cancelleria ai difensori

A] In attesa dell'attivazione delle comunicazioni a mezzo "posta elettronica certificata", le parti avranno cura di indicare, nei rispettivi atti costitutivi, il proprio numero di fax e l'indirizzo e-mail ai quali desiderano ricevere le comunicazioni di cancelleria nel corso del procedimento ed a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione dei suddetti dati.

Ricevuta la comunicazione nei modi suddetti, il difensore avrà cura di attestare con tempestività all'ufficio comunicante l'avvenuta ricezione di copia dell'atto.

B] Nel dare avviso alle parti a mezzo fax e/o posta elettronica, la cancelleria avrà cura di comunicare alle parti il provvedimento integrale emesso dal giudice e non il solo dispositivo; e ciò specialmente, con carattere di doverosità, nei procedimenti per i quali dalla comunicazione decorre il termine per l'impugnazione.

4. Trattazione delle udienze (collaborazione tra le parti ed il giudice)

A] Per ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause tale da consentire una effettiva e decorosa trattazione dei processi.

L'eventuale calendario del processo (art. 81 bis disp. att. cod. proc. civ.) verrà concordato tra il giudice e le parti costituite all'udienza di ammissione delle prove; laddove le prove vengano ammesse con ordinanza resa fuori udienza, la calendarizzazione del processo potrà essere concordata alla prima udienza fissata dal giudice per l'espletamento della prova orale.

E' opportuna la divisione dell'udienza per fasce orarie omogenee, ossia suddivise per orari e per tipologie di attività processuali da compiere. Pertanto, nel fissare le udienze e stabilire i rinvii della singola causa, il giudice indicherà la fascia oraria dell'udienza successiva, tenendo conto dell'attività processuale prevista e della sua prevedibile durata.

In ogni caso, i provvedimenti di rinvio per mancata comparizione delle parti ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., e quelli di cancellazione ed estinzione, a norma dei medesimi articoli, saranno adottati alla fine dell'udienza (ultima fascia oraria).

I difensori avranno cura di segnalare per tempo, al giudice od alla cancelleria, che non compariranno in udienza, in modo da conoscere in anticipo quali procedimenti saranno interessati dall'adozione dei provvedimenti innanzi detti .

I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente all'Ufficio l'avvenuta definizione transattiva della controversia.

B] Nella trattazione delle cause avranno, tendenzialmente, la priorità quelle di maggiore anzianità di ruolo. Per le cause od i singoli adempimenti di particolare complessità, quale l'audizione delle parti e dei testi, si potranno fissare, con adeguato preavviso, anche udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato, compatibilmente con gli impegni dei difensori e le esigenze dell'Ufficio.

C] I giudici ed i difensori cureranno di trattare l'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo da : 1) evitare quanto più è possibile meri rinvii per impedimento, 2) privilegiare il principio di oralità del processo, 3) decidere in udienza le questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti, salva l'assunzione in riserva per i casi maggiormente complessi e che necessitano di ulteriore approfondimento anche alla luce degli elementi di novità emersi dalla discussione in udienza.

D] In caso di sostituzione del giudice titolare da parte di un Got, il sostituto dovrà essere individuato con adeguato anticipo in modo da poter studiare gli atti di causa per l'effettiva trattazione del processo.

Della sostituzione del giudice titolare dovrà essere data tempestiva comunicazione, ovvero con congruo preavviso rispetto all'udienza, ai difensori costituiti.

In caso di rinvii, il giudice onorario terrà comunque conto dell'agenda e delle preventive indicazioni del giudice titolare del ruolo.

E] I sostituti processuali dei difensori costituiti compariranno in udienza, salvi casi particolari e motivati, avendo cura di conoscere adeguatamente gli atti per poter trattare la causa.

F] I giudici ed i difensori avranno cura di rispettare l'orario fissato per l'udienza (orario di inizio ore 9,30) e per la trattazione di ciascun processo, laddove previamente indicata la fascia oraria di trattazione.

In caso di concomitanti impegni, il difensore interessato darà preventivo e tempestivo avviso al giudice ed ai difensori delle controparti del proprio impedimento, onde concordare uno spostamento di orario nella trattazione della causa.

G] In caso di mancata presenza in udienza all'orario prefissato o, comunque, previsto di uno dei difensori, gli altri difensori si assumeranno l'impegno di contattare telefonicamente il collega per informarsi del motivo del ritardo. Nel caso in cui il contatto risultasse impossibile e non si raggiunga l'accordo tra le parti ed il giudice per il differimento ad altro orario della trattazione del processo, il verbale di udienza non sarà chiuso prima del decorso del termine di trenta minuti dall'orario fissato dell'udienza.

5. Decorrenza dei termini per le memorie ex art. 183, VI° co., C.P.C. ed in genere per lo scambio degli atti suscettibili di replica

Nel caso in cui il termine per la prima o la seconda memoria di cui in epigrafe (art. 183 c.p.c.) cada nelle giornate di sabato o domenica e debba quindi intendersi prorogato al lunedì successivo ex art. 155 c.p.c., il computo della scadenza dei termini per le successive memorie andrà calcolato dal termine della precedente memoria come sopra prorogato.

Analogamente si procederà per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica, ed in ogni altro caso in cui si susseguano atti difensivi suscettibili di replica.

6. Memorie istruttorie e ordinanza di ammissione delle prove

Le istanze di prova andranno formulate o riformulate in modo unitario nelle memorie istruttorie, che conterranno necessariamente una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori, evitando rinvii ad atti precedenti o verbali di udienze. I testi saranno indicati per ogni capitolo di prova ed il giudice nella ordinanza ammissiva indicherà il numero dei testi da assumere per ciascuna udienza, avendo cura di prevedere un tempo adeguato per la loro escussione.

7. Intimazione dei testimoni

A] I testi saranno citati con congruo ed ampio anticipo rispetto alla data di udienza per la loro escussione, avendo cura di indicare l'indirizzo completo del teste, dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolgerà l'udienza ed il nome e cognome del giudice avanti il quale il teste dovrà comparire.

B] Si raccomanda ai difensori, al fine di ridurre il carico di lavoro degli ufficiali giudiziari, di utilizzare il servizio postale per l'intimazione dei testimoni, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 250, III e IV comma, c.p.c. .

8. Assunzione della prova testimoniale

A] Ferma restando l'eventuale concordata calendarizzazione delle attività processuali, l'assunzione della prova sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza, avendo cura di assicurare la riservatezza del suo espletamento, soprattutto nelle materie riferibili alla famiglia ed allo stato delle persone.

B] I difensori avviseranno tempestivamente il giudice e le controparti, preferibilmente per posta elettronica e con unica comunicazione, di eventuali impedimenti a comparire delle parti o del teste.

9. Consulenza tecnica d'ufficio

A] Ove richieda l'ammissione della consulenza, il difensore formulerà una chiara proposta di quesito.

B] Il c.t.u. depositerà sempre i propri atti avendo cura di presentare un numero di copie pari alle parti costituite, ovvero avrà cura di trasmettere per fax o e-mail dette copie complete di tutti gli allegati, attestandone l'avvenuto adempimento con comunicazione alla cancelleria ricevente la relazione, anche integrativa, o successivi chiarimenti .

C] Il c.t.u. e le parti si obbligano al rispetto dei termini fissati dal giudice ex art. 195, comma 3 cod. proc. civ. (primo termine concesso al c.t.u. per trasmettere la consulenza alle parti, secondo termine concesso alle parti per trasmettere al c.t.u. le loro osservazioni e termine finale entro il quale il c.t.u. dovrà depositare al relazione, le osservazioni delle parti e le sue valutazioni sulle stesse).

10. Precisazione delle conclusioni

A] All'udienza di precisazione delle conclusioni è opportuno che le parti alleghino un foglio da unire al verbale di udienza, contenente la specificazione delle definitive conclusioni di ciascuna parte, salve le integrazioni che si rendano necessarie a verbale alla luce delle conclusioni avversarie.

B] In alternativa al foglio predisposto, il difensore riporterà a verbale con esattezza e definitività le conclusioni che si intendono precisate, evitando espressioni generiche e generali di rimando agli atti precedenti.

C] Se il giudice in sede di conclusioni ne faccia espressa richiesta, i difensori avranno cura di depositare su supporto informatico o di trasmettere per e-mail all'indirizzo di posta elettronica che il giudice segnalerà, le conclusioni precisate ed i successivi atti difensivi finali.

11. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

A] La sentenza nelle forme previste dall'art. 281 *sexies* c.p.c. è da considerarsi modalità preferenziale per la decisione delle cause contumaciali, delle questioni preliminari di rito e di merito idonee a definire il giudizio, delle sentenze non definitive, delle controversie di natura seriale e di tutte quelle di più semplice definizione.

B] Il giudice segnalerà a verbale la sua decisione di emettere la sentenza in tale forma e modalità, rinviando su istanza delle parti la discussione ad udienza successiva; se ritenuto opportuno, consentirà lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito concesso; se espressamente richiesto anche da una sola delle parti, il giudice concederà sempre il termine per il deposito di note difensive.

C] Il testo scritto della motivazione e del dispositivo deve essere letto in udienza e immediatamente depositato in cancelleria.

12. Disposizioni a tutela delle situazioni di disabilità, malattia e di difficoltà derivante dallo stato di gravidanza e maternità

A] Il giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatess e di segnalate gravi necessità dei figli, specie se riferite ai loro primi mesi di vita.

Nella trattazione delle cause in udienza avranno la precedenza le avvocatess in stato di gravidanza o in periodo di puerperio.

Analogamente avverrà per gli accessi agli uffici di cancelleria.

B] Le disposizioni che precedono troveranno analoga applicazione a favore degli avvocati che, per disabilità o particolari condizioni di malattia, abbiano necessità di uguale attenzione.

13. Procedimento sommario di cognizione. Inquadramento e disciplina specifica del nuovo istituto

Premessa ed ambito applicativo.

Appare opportuno disciplinare separatamente il nuovo processo sommario di cognizione che si caratterizza per la semplificazione della trattazione e dell'istruttoria.

Tale nuovo procedimento sarà agevolmente utilizzabile per la definizione delle cause più "semplici", ovvero che non presentino pluralità di questioni da risolvere né richiedano attività istruttorie lunghe o complesse.

A prescindere dalla complessità della materia ben può utilizzarsi l'istituto per le controversie la cui istruttoria sia di tipo esclusivamente documentale.

Il nuovo procedimento sommario di cognizione, in assenza di limitazioni normative, è utilizzabile sia per le azioni di condanna che quelle di (mero) accertamento e costitutive; è da considerarsi, altresì, modello alternativo sia al rito del lavoro, sia al rito ordinario; non appare compatibile con le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, di opposizione a sanzione amministrativa, di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi; deve, altresì, ritenersi inapplicabile per la trattazione degli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace; diversamente può ritenersi procedimento applicabile per il giudizio di merito successivo a provvedimenti cautelari.

B] Fase introduttiva ed estensione del contraddittorio

Il decreto di fissazione di udienza va emesso entro cinque giorni dalla data di assegnazione; l'udienza deve essere tendenzialmente fissata in un lasso di tempo compreso tra i cinquanta giorni ed i novanta giorni (limite

massimo questo che non dovrebbe essere superato, pena il depotenziamento delle finalità del procedimento), salvo deroghe giustificate dalla natura della causa e casi eccezionali (ad es. nell'ipotesi in cui il convenuto sia straniero).

Ai termini previsti dagli artt. 702-*bis* e ss. c.p.c. si applica la sospensione feriale.

Nel decreto di fissazione dell'udienza è opportuno che vengano specificati gli incombeni della prima udienza (se limitata solo alla comparizione dei difensori e non delle parti, per la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, ovvero anche attività di natura istruttoria).

E' opportuno che sia determinato un termine per la notifica (ordinatorio), quando l'udienza venga fissata ben oltre il termine minimo raccomandato di 50 giorni, in modo da assicurare al convenuto un tempo maggiore per la preparazione della difesa.

E' da ritenersi ammissibile la chiamata di terzi in causa non solo a titolo di garanzia, ma anche per comunanza di causa; come pure è consentito l'intervento volontario del terzo e la chiamata in causa di terzi, sia per l'integrazione necessaria del contraddittorio sia per gli effetti di cui all'art. 702 bis c.p.c.; è evidente che la complessità soggettiva della causa è elemento che di per sé può orientare il giudice a non utilizzare tale procedimento.

La chiamata in causa può effettuarsi con atto di citazione per l'udienza fissata dal giudice, nel rispetto dei termini previsti per il convenuto dal comma 3 dell'art. 702-*bis* c.p.c.. Il terzo si costituirà con le stesse modalità ed è soggetto alle medesime decadenze previste per il convenuto.

C] Trattazione ed istruttoria

Premessa l'insita finalità dell'istituto di esaurire le attività previste dall'art. 702-*ter* c.p.c. in una sola ed unica udienza è possibile fissare ulteriori udienze in considerazione delle concrete necessità di istruzione della causa;

è auspicabile, se non proprio doveroso, che le parti formulino tutte le proprie istanze, anche di natura istruttoria, negli atti introduttivi od al massimo nella prima udienza.

- Si ritengono applicabili gli artt. 115, 164, 181, 182, 295 e segg., 309 c.p.c. , in quanto tutti compatibili con le modalità di instaurazione e la natura del rito sommario.

- Qualora la domanda principale rientri nella competenza del tribunale in composizione monocratica, mentre quella riconvenzionale sia di competenza collegiale, così come nel caso di domanda principale compatibile con il rito sommario e di domanda riconvenzionale non compatibile (e viceversa), si condivide l'opinione secondo cui, in caso di connessione "forte" tra le due domande (pregiudizialità, continenza, accessorietà, ecc.), l'intera causa debba essere convertita nel rito ordinario.

- La valutazione, da parte del giudice, della compatibilità con l'istruttoria sommaria deve concentrarsi sull'accertamento della complessità della causa, tenuto conto del numero e dell'entità delle questioni – sia di fatto che di diritto – controverse tra le parti, anche prescindendo dal tipo di prove da assumere.

Quanto al *thema probandum*, deve ritenersi compatibile con il rito

l'acquisizione di prove costituende ove l'istruttoria sia breve ed agevole (ad es. poche circostanze di fatto o poche testimonianze);

una CTU dai contenuti limitati ed espletabile in tempi brevi;

l'acquisizione di documenti o prove secondo gli artt. 118,210 e 213 c.p.c.).

L'istruttoria deformalizzata, così prevista dal nuovo rito, ricalca quella del modello cautelare, fermo restando che essa riguarda tutti gli aspetti rilevanti per la decisione e non solo quelli indispensabili.

Per la prova testimoniale non è necessaria, benché sempre auspicabile e raccomandata, l'indicazione specifica dei capitoli (diversamente dal giuramento, previsto, del testimone).

La CTU, previo giuramento dell'ausiliario, deve essere ridotta nei tempi e semplificata nei contenuti, raccomandandosi la risposta in udienza, con invito al CTU a studiare prima i fascicoli di parte.

Non trovando deroga il normale principio dispositivo, i poteri istruttori officiosi sono quelli previsti per il rito ordinario.

In caso di fissazione di più udienze per il compimento delle attività ritenute necessarie, è applicabile l'art. 81-bis disp. att. c.p.c. (calendario del processo).

D] Definizione del procedimento

Si reputa idoneo al giudicato, oltre che il provvedimento di accoglimento, anche quello di rigetto nel merito.

- Nella liquidazione delle spese giudiziali gli onorari si determinano in base alle tariffe forensi (D.M. 8/4/04) relative ai procedimenti a cognizione piena dinanzi il tribunale (par. II tabella A).

- Nel caso di conversione del rito sommario in giudizio ordinario, è consentita la rimessione in termini di cui al novellato art. 153 c.p.c. in favore del convenuto, qualora l'eccessiva compressione del termine a comparire nella fase sommaria non gli abbia consentito di articolare compiutamente le proprie difese.

- Dopo la conversione in rito ordinario, all'udienza ex art. 183 c.p.c. le parti possono, ed il giudice deve, compiere tutte le attività previste dal citato art. 183 c.p.c., anche se alcune di esse siano state già compiute od omesse nella fase sommaria.

Ariano Irpino, 31 marzo 2010

il segretario dell'Oss. Civ.

(avv. Domenico Scala)

il Presidente dell'Osservatorio

(dr.ssa Maria Cristina Rizzi)

il componente dell'Oss. Civ.

(avv. Carmine Monaco)

il componente dell'Osservatorio

(cons. Rocco Abbondandolo)